



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°7 DEL 03/02/2026

Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici – Regione Veneto

In allegato il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 4 del 21 gennaio 2026, con il quale viene approvato il documento d'indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici nei diversi setting assistenziali, incluso il domicilio, con apposita sezione dedicata al miglioramento della gestione delle rimanenze di quantitativi di antibiotici, intitolato **“Documento di indirizzo sulla corretta gestione e smaltimento dei farmaci antibiotici”**, pubblicato nel [BUR n.12 del 30/1/2026 \(clicca QUI\)](#).

In coerenza con quanto ribadito anche dalla FOFI in materia di contrasto all'antimicrobico-resistenza, **si richiama l'attenzione** di tutti i farmacisti sull'importanza di **garantire la massima appropriatezza nella dispensazione degli antibiotici e promuovere un consumo consapevole di questi farmaci** sia nell'uomo che negli animali da compagnia, essenziale per **contrastare la comparsa di infezioni difficili da trattare e i decessi per la mancanza di una terapia antibiotica adeguata.**

Il rispetto rigoroso di tali principi costituisce un dovere professionale imprescindibile, a tutela della salute pubblica.

Procedure per l'allestimento di preparazioni oftalmiche.

Rif. Circolare Fofi n. 15720

La Società italiana farmacisti preparatori (SIFAP) e la Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO) hanno reso disponibile il documento **“PROCEDURE SIFAP-SIFO PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONI OFTALMICHE”**.

Nello specifico, il documento, si articola come segue:

- premessa per l'allestimento delle preparazioni oftalmiche;
- procedure di allestimento per colliri e bagni oculari per diluizione e filtrazione di soluzioni già sterili;

- procedure di allestimento per colliri e bagni oculari sterilizzati per filtrazione partendo da sostanze non sterili;
- convalida dei processi:
- cappe a flusso laminare per preparati sterili non pericolosi o citotossici;
- procedure di sanificazione di cappe a flusso laminare e isolatori per la manipolazione di sostanze citotossiche e pericolose dopo l'allestimento di preparazioni sterili;
- allegato 1: Checklist dispositivi sterili.

Nel rinviare al documento per una completa disamina dei contenuti, si segnala che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le prescrizioni di preparazioni oftalmiche che quotidianamente il farmacista deve gestire. Per garantire in ogni farmacia la stessa qualità, la Federazione condivide pienamente l'adozione di una metodica di allestimento in linea con lo sviluppo tecnico e normativo attuale e con le esigenze attese da medici e pazienti.

Il TAR Lombardia conferma la legittimità della disciplina in materia di servizi in farmacia.

Rif. Circolare Fofi n. 15716

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione V, con sentenza n. 4247/2025, pubblicata il 23 dicembre u.s. ([clicca qui](#)), ha respinto il ricorso presentato da alcuni laboratori e centri diagnostici privati per l'annullamento della Deliberazione della Regione Lombardia n. XII / 2405 del 28 maggio 2024, avente per oggetto *“sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità – servizi di telemedicina ed ulteriori determinazioni concernenti il piano attuativo<riconciliazione terapia farmacologica>”* ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

La sentenza, in particolare, riconosce nella "Farmacia dei Servizi" una tappa evolutiva che ha progressivamente trasformato la funzione delle farmacie “le quali, accanto al tradizionale ruolo di distribuzione dei medicinali, hanno assunto quello di erogazione di prestazioni e servizi di natura sanitaria”.

Questo orientamento consolida quanto già espresso dal Consiglio di Stato (sent. n. 111/2021) e della Corte Costituzionale (sent. n. 66/2017), la quale aveva già evidenziato che, a seguito dell'introduzione della farmacia dei servizi, *“l'attività svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi”*.

Oggi, dunque, la farmacia è definibile come *“centro sociosanitario polifunzionali a servizio della comunità”* e un punto di raccordo tra ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019).

Ciò rilevato, i Giudici hanno ricostruito il complesso quadro normativo in materia partendo dalla l. n. 53 del 2009 e dal d.lgs. n. 159 del 2009, seguiti dai decreti attuativi del 2010 e 2011.

Un momento decisivo è rappresentato dalla Legge di Bilancio 2018, che ha avviato, in nove regioni, una sperimentazione volta alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali previste dal D.Lgs. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, percorso poi disciplinato dalle Linee Guida 2019 e oggetto di successive proroghe, sino al 2025.

Uno dei punti cardine della sentenza, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22aprile 2025, nn. 881, 882, 883, 884 e 885; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, nn. 6225 e 6226), risiede nella netta distinzione tra le farmacie, le quali erogano "servizi a forte valenza socio-sanitaria" e le strutture ambulatoriali, che svolgono vere e proprie "attività sanitarie".

Le prestazioni offerte dalle farmacie, infatti, si collocano su un piano diverso rispetto a quelle espletabili presso i centri ambulatoriali dei ricorrenti. In farmacia è possibile, in via principale, procedere all'esecuzione di test diagnostici o a prelievi per l'autocontrollo, attività che non possono essere confuse con le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni, le quali restano riservate esclusivamente a strutture sanitarie autorizzate e accreditate. Analoga distinzione deve essere operata tra, da un lato, le prestazioni fisioterapiche rese su prescrizione medica e, dall'altro, le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi e le prescrizioni mediche, anch'esse eseguibili soltanto all'interno di strutture sanitarie autorizzate e accreditate.

Questa differenziazione, già riconosciuta dal Tar Lazio nel 2012 (cfr. Tar Lazio, sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814; Tar Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701), chiarisce che nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa, primaria e secondaria, solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia.

In coerenza con tale impostazione, il Ministero della Salute ha ribadito che ***"il ruolo del farmacista consiste nel mettere a disposizione degli utenti i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, precisando che i risultati ottenuti devono essere successivamente sottoposti all'attenzione del medico. In ogni caso, l'attività del farmacista si limita a un supporto di natura esclusivamente materiale, poiché gli esiti dei dispositivi autodiagnostici sono prodotti in modo automatico e senza alcun intervento umano"***.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia del T.A.R. Campania (sent. 6225/2024), il quale ha rimarcato che l'esecuzione, da parte dei farmacisti, di test diagnostici comportanti il prelievo di sangue capillare (quali, ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) non determini alcuna indebita invasione delle competenze dei laboratori di analisi, in quanto non implica né diagnosi né prescrizioni mediche.

Infine, con riferimento alla doglianza relativa alla diversa remunerazione delle prestazioni rese dalle farmacie rispetto a quelle rese dalle strutture accreditate, la sentenza in esame richiama l'orientamento espresso di recente dal TAR Campania nella suddetta sentenza, secondo cui *"deve*

richiamarsi l'illustrata differenziazione tra le prestazioni della "farmacia di servizi" e degli ambulatori, che ne esclude l'equiparazione e rende non irragionevole la differenziazione prevista al riguardo".

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE

Dr. Giuseppe Losego